

Statuto sociale

Denominazione, sede, durata, finalità

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita l'Associazione Culturale "Pro-Arch", acronimo di Coordinamento scientifico-didattico dei docenti di Progettazione Architettonica (SSD Icar14/15/16), in seguito definita "Associazione".

L'ubicazione della sede è in Un'eventuale modifica della sede non rappresenta modifica dello Statuto. Il domicilio legale degli associati per ogni rapporto con l'Associazione è la sede sociale. La sede sociale potrà essere trasferita su decisione dell'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice.

Art. 2 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 26 del presente Statuto.

Art. 3 - Finalità

L'Associazione è senza fini di lucro ed opera senza discriminazione di nazionalità, di carattere politico o religioso. Si propone le seguenti finalità:

- a) sviluppare la conoscenza, anche attraverso convegni, seminari e pubblicazioni, di temi e problemi che riguardano l'insegnamento e la pratica della Progettazione architettonica in tutte le sue articolazioni di contenuto e scala;
- b) sollecitare la discussione ed il confronto, anche attraverso convegni, seminari e pubblicazioni, sui contenuti scientifici della ricerca nei campi della progettazione architettonica;
- c) promuovere iniziative riguardanti la formazione, la ricerca e la pratica progettuale, affidandone la responsabilità prioritariamente a giovani docenti, ricercatori o studiosi in formazione;
- d) favorire lo svolgimento della ricerca universitaria anche in ambito progettuale, creando condizioni favorevoli affinché le strutture universitarie e i docenti/ricercatori che vi afferiscono possano svolgere attività convenzionate e/o conto terzi;
- e) rappresentare presso le diverse istituzioni e organismi interessati (come CUN, ANVUR, Ministeri ecc.) le posizioni assunte dall'Associazione sui temi connessi alle proprie finalità;
- f) organizzare convegni, seminari, viaggi-studio, corsi e manifestazioni a livello nazionale e/o internazionale, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali nel campo della progettazione architettonica;
- g) esercitare, in via marginale e senza scopi di lucro, attività che possano contribuire all'autofinanziamento;
- h) organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni culturali connesse alle proprie attività, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale e con lo Statuto.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente, è incompatibile con la qualità di Socio.

Entrate e patrimonio sociale

Art. 4 - Risorse dell'Associazione

Le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione derivano da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti;
- c) contributi di associazioni pubbliche o private o di singoli sostenitori;
- d) introiti derivanti dalle iniziative sociali;
- e) quote associative annuali deliberate dall'assemblea.

Art. 5 - Divieto di distribuzione utili e gratuità delle cariche

L'Associazione non ha scopo di lucro e gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione stessa. Si fa divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

S'impone anche la gratuità delle cariche.

I Soci

Art. 6 - Composizione dell'Associazione

Possono far parte di diritto dell'Associazione, i Professori di prima e seconda fascia, i Ricercatori Universitari e i Ricercatori a Tempo Determinato, appartenenti ai Settori Scientifico Disciplinari Icar 14, Icar 15 e Icar 16, nonché i possessori del titolo di Dottore di Ricerca, gli Assegnisti e i Dottorandi in formazione nell'ambito di curricula nei quali sia compreso almeno uno dei SSD di cui sopra. Possono altresì farne parte i Professori e i Ricercatori in quiescenza, professionisti e personalità di rilievo nel campo della progettazione architettonica, subordinatamente a delibera del Consiglio Direttivo e, nei casi previsti, a ratifica dell'Assemblea.

Tutti i Soci svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo eventuale rimborso autorizzato dal Consiglio Direttivo come specificato nel precedente articolo 3.

Sono previste le seguenti categorie di Soci:

- a) Soci Universitari;
- b) Soci Ordinari;
- c) Soci Junior;
- d) Soci Onorari.

Sono Soci Universitari i docenti e ricercatori strutturati in università italiane e straniere che ne fanno domanda, secondo le appartenenze del primo comma di questo articolo.

Sono Soci Ordinari i docenti e ricercatori in quiescenza, e gli architetti di qualificato impegno nel campo professionale, esterni al mondo universitario, interessati a sostenere le finalità e le iniziative dell'Associazione.

Sono Soci Junior i possessori del titolo di Dottore di Ricerca, gli Assegnisti e i Dottorandi in formazione nell'ambito di curricula nei quali sia compreso almeno uno dei SSD tra Icar 14, Icar 15 e Icar 16. Il passaggio alla categoria di Soci Universitari avviene automaticamente, non appena in possesso dei requisiti necessari.

Sono Soci Onorari quelle personalità di elevata esperienza progettuale e scientifica e di riconosciuto prestigio che l'Associazione è onorata di annoverare fra i propri Soci.

Art. 7 - Diritti del Socio

Tutti i Soci hanno diritto di accesso ai locali sociali, alle manifestazioni organizzate dall'Associazione, alla frequenza di corsi eventualmente organizzati e, in generale, a tutte le iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice.

Tutti i Soci hanno pari diritto a partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Possono far parte dell'elettorato passivo i Soci con le limitazioni di cui all'Articolo 19.

Art. 8 - Doveri del Socio

Ciascun Socio deve:

- a) rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti ed in tutte le deliberazioni della Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- b) evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sulla Associazione o sui suoi rappresentanti;
- c) cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.

I Soci, aderendo all'Associazione, accettano lo Statuto ed i regolamenti della stessa.

Art. 9 - Richiesta di ammissione del Socio

Per ottenere la qualifica di Socio, ogni aspirante alla categoria dei Soci Universitari, Ordinari e Junior deve presentare domanda, anche attraverso posta elettronica, indirizzata al Presidente dell'Associazione. La domanda viene approvata dal Consiglio Direttivo.

I docenti e ricercatori in quiescenza vengono ammessi a Soci Ordinari con semplice ratifica del Consiglio Direttivo se già Soci Universitari

L'ammissione dei Soci Onorari avviene su proposta del Consiglio Direttivo o di un terzo dei Soci e successiva ratifica da parte dell'Assemblea Ordinaria.

Art. 10 - Recesso, esclusione del Socio

Il rapporto associativo può interrompersi per effetto del recesso o dell'esclusione del Socio.

Il Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente. Il Socio può essere escluso dall'Associazione per i seguenti motivi:

- a) per ripetute violazioni delle norme dello statuto (o da questo richiamate) nonché di quando disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali;
- b) per aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sulla Associazione, sui suoi rappresentanti e suoi Soci.

Prima di procedere all'esclusione di un Socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Il provvedimento diventa effettivo dopo trenta giorni dalla data di comunicazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Organi sociali

Art. 11 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

Nel caso divenga necessario, l'Assemblea provvederà a nominare altri Organi Esecutivi ed Operativi utili al perseguimento degli scopi istituzionali. In ogni caso tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e incompatibili tra loro.

Assemblea

Art. 12 - Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Essa si può riunire in sessione ordinaria o straordinaria.

Art. 13 - Competenze dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria ha poteri programmatici e di indirizzo della vita associativa, pertanto delibera:

- a) sul programma annuale delle attività della Associazione e su tutte le specifiche iniziative utili alle finalità statutarie;
- b) sull'approvazione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto economico e finanziario dell'Associazione;
- c) sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e di eventuali altri Organi di cui all'Articolo 11;
- d) su quanto proposto dal Consiglio Direttivo, che non debba essere deciso dall'Assemblea Straordinaria.

Art. 14 - Competenze dell'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) le eventuali modifiche del presente Statuto;
- b) sulla scadenza forzata prima dei termini naturali del Consiglio Direttivo;
- c) sullo scioglimento dell'Associazione, la relativa messa in Liquidazione e la nomina del Liquidatore;
- d) su argomenti di particolare rilievo o urgenza, richiesti da almeno un terzo dei Soci o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata presso la sede sociale ovvero presso un locale ragionevolmente accessibile dalla maggior parte dei Soci.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente; può richiedere la convocazione dell'Assemblea ordinaria anche un terzo dei membri del Consiglio Direttivo oppure un terzo dei Soci. L'Assemblea Straordinaria si riunisce su convocazione del Presidente; può richiederne la convocazione anche la metà dei membri del Consiglio Direttivo o la maggioranza semplice dei Soci.

La convocazione avviene mediante avviso pubblicato sul sito web gestito dalla Associazione e mediante e-mail indirizzata ai singoli Soci.

L'avviso di convocazione è spedito telematicamente almeno venti giorni prima dell'Assemblea, e indica il luogo, la data, l'ora in cui si terrà l'Assemblea stessa. Nel corso dell'Assemblea si potrà deliberare solamente sui temi previsti nell'ordine del giorno.

Art. 16 - Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria si considera validamente costituita con un numero dei presenti pari almeno a un quarto del totale dei Soci. L'Assemblea Straordinaria si considera validamente costituita con un numero dei presenti pari almeno a un terzo del totale dei Soci. Non è valida alcuna rappresentanza per delega.

Art. 17 - Presidenza dell'Assemblea e verbalizzazione

Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione; in caso di assenza le sue veci verranno assunte dal Vicepresidente, di cui all'Art.20, ed in caso anche egli sia assente, viene designato un "presidente di Assemblea" temporaneo, scelto fra i Soci presenti. In ogni riunione viene nominato un segretario verbalizzante che ha il compito di redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. L'approvazione del verbale, se non effettuata a conclusione dell'Assemblea, sarà il primo punto all'ordine del giorno della successiva Assemblea.

Art. 18 - Delibere Assembleari

Sia l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria possono deliberare validamente solo su argomenti inseriti in maniera esplicita all'ordine del giorno: entrambe deliberano a maggioranza semplice.

Nel presente Statuto, dove non indicato espressamente, per "maggioranza" si intende "maggioranza semplice". Le votazioni in Assemblea Ordinaria e Straordinaria avvengono per alzata di mano, o per scrutinio segreto, a insindacabile scelta del Presidente dell'Assemblea. Per le votazioni riguardanti persone fisiche è necessaria la votazione a scrutinio segreto.

Presidente e consiglio direttivo

Art. 19 - Composizione e nomina del Presidente

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea tra i Soci Universitari. Alla sua elezione hanno diritto di voto i Soci iscritti all'Associazione appartenenti a tutte le categorie: Universitari, Ordinari, Junior, Onorari.

Per l'elezione del Presidente ogni Socio con diritto di voto deve indicare una preferenza.

Il Presidente nomina un Segretario dell'Associazione tra i componenti del Consiglio Direttivo di cui all'Art. 20.

Il mandato di Presidente dura due anni dal momento della elezione.

Art. 20 - Composizione e nomina del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente dell'Associazione più 15 consiglieri, così ripartiti: 9 consiglieri eletti tra i Soci Universitari, 3 tra i Soci Ordinari, 3 tra i Soci Junior.

Tutti gli iscritti hanno diritto di voto per il Consiglio Direttivo. Per i Soci Universitari, Ordinari, e Junior ciascun socio vota per la propria categoria esprimendo un numero di preferenze pari al numero di eleggibili nella categoria stessa. I Soci Onorari costituiscono elettorato attivo per tutte le categorie e possono quindi esprimere fino a dieci preferenze.

Il Consiglio Direttivo eleggerà fra i consiglieri eletti un componente che avrà funzioni di Vicepresidente dell'Associazione.

I mandati di Consigliere, di Vicepresidente e di Segretario durano due anni dal momento della elezione.

Per opportuna pubblicizzazione, qualsiasi Socio che intende candidarsi lo comunica al Segretario per l'inserimento della candidatura sul sito dell'Associazione.

Verranno eletti i candidati che riceveranno il maggior numero di preferenze nel rispetto delle condizioni poste da questo articolo. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più giovane anagraficamente.

In caso di dimissioni da parte di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione provvisoria, fino alla scadenza del mandato, con quei candidati risultati nella graduatoria delle elezioni in posizioni successive per numero di voti a quelle degli eletti, all'interno della stessa categoria. Il mandato dei nuovi eletti dalla Assemblea Ordinaria scadrà comunque alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entrano a far parte.

I Consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo un rimborso per eventuali spese documentate che dovessero affrontare nell'espletamento del loro mandato.

Art. 21 - Modalità delle elezioni

La prima elezione per nominare il Presidente e Consiglio avverrà in un'Assemblea Costituente, valida a maggioranza semplice degli iscritti, appositamente convocata dal comitato organizzatore con un preavviso di almeno 20 giorni.

(Per le successive votazioni il Consiglio Direttivo può deliberare di avvalersi di votazioni in via telematica)

Art. 21 bis - Compiti del Presidente e del Vicepresidente

Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. In caso di impossibilità del Presidente, per qualsiasi ragione, a svolgere le sue mansioni o in caso di dimissioni, ne fa le veci a tutti gli effetti il Vicepresidente. Il Presidente, coadiuvato dal Vicepresidente e dai Consiglieri, provvede a che le finalità della Associazione vengano perseguite, assumendosi la responsabilità delle attività tecniche ed organizzative di fronte alla Associazione. Il Presidente e Vicepresidente possono essere rimossi con delibera della maggioranza qualificata del Consiglio Direttivo o della Assemblea ordinaria. In tale caso rimarranno in carica fino alla nomina di un nuovo Presidente o Vicepresidente.

Art. 22 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività della Associazione. Vigila sulla condotta dei Soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni. Il Segretario è il responsabile del registro dei Soci; provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti. Inoltre è responsabile delle attività di mailing e promozionali. Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo stato dei progetti della Associazione in qualunque momento venga richiesto. La carica di Segretario scade con quella del Presidente del Consiglio Direttivo da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri del Consiglio Direttivo o con delibera a maggioranza qualificata della Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Segretario.

Il tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'Associazione e svolge la contabilità dell'Associazione.

Può essere rimosso su decisione della metà dei membri del Consiglio Direttivo o con delibera a maggioranza qualificata della Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Tesoriere.

Art. 23 - Competenze e convocazione del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, l'organizzazione e la direzione tecnica delle attività istituzionali, l'organizzazione interna. Il Consiglio Direttivo può istituire anche per periodi limitati appositi comitati, ognuno coordinato da un Responsabile scelto fra i Soci, allo scopo di meglio organizzare ed articolare le attività della Associazione (con particolare riferimento, ma non limitatamente, agli aspetti didattici, promozionali, logistici, editoriali). Il Responsabile di Comitato seguirà i vari aspetti organizzativi ed esecutivi del settore di competenza. Il personale operativo di questi comitati potrà essere scelto fra i Soci di qualsiasi categoria ed anche fra esperti esterni. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale, su iniziativa del Presidente o su iniziativa di almeno tre consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono aperte ai Soci e a tal fine l'ordine del giorno, luogo e orario di ogni convocazione saranno pubblicati sul sito dell'Associazione.

Art. 24 - Delibere del Consiglio Direttivo

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, quello del presidente vale doppio. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte la maggioranza qualificata dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative Delibere devono essere verbalizzate dal Segretario o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età anagrafica. I verbali del Consiglio Direttivo saranno pubblicati sul sito dell'Associazione.

Art.25 - Strumenti informatici e telematici

Per meglio coordinare l'attività del Consiglio Direttivo e per sviluppare un rapporto più stretto con gli associati, il Consiglio Direttivo stesso provvederà a usare o creare appositi strumenti e canali informatici e telematici come ad esempio:

- a) un sito web o blog gestito dall'Associazione;
- b) una o più mailing list.

L'uso di questi strumenti sarà fatto con rispetto agli eventuali regolamenti interni promulgati dal Consiglio Direttivo e della normativa di legge. L'uso di questi strumenti è da considerarsi fonte primaria di dialettica e democrazia all'interno della Associazione, oltre che approfondimento culturale di strumenti che saranno sempre più importanti nella società.

Norme finali

Art. 26 - Scioglimento

L'Associazione può decretare il suo scioglimento su delibera dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio sociale verrà devoluto ad associazioni di volontariato o ad altre associazioni senza fini di lucro con fini analoghi o a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27 - Rinvio

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile.